EDK | CDIP | CDPE | CDEP |
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Ottobre 2023

Dossier IDES

Libertà di credo e di coscienza: Basi giuridiche e raccolta di materiale per insegnanti

IDES
Eine Fachagentur der EDK | Une agence spécialisée de la CDIP
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 00, ides@edk.ch, ides.ch

Gemeinsam für Bildung, Kultur und Sport
Au service de l'éducation, de la culture et du sport
Insieme per l'educazione, la cultura e lo sport
Ensemen per l'educaziun, la cultura ed il sport

Il dossier ha lo scopo di sostenere gli insegnanti, le direzioni scolastiche e le persone dell'amministrazione cantonale e comunale in materia di educazione nell'affrontare le questioni riguardanti la libertà di credo e di coscienza nella scuola.

Abbreviazioni

CEDAW: Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CERD: Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CRC: Committee on the Rights of the Child
CEDU: Corte europea dei diritti dell'uomo
CEDU: Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CDF: Convenzione sui diritti del fanciullo
Patto ONU I: Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali et culturali
Patto ONU II: Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
Cost.: Costituzione federale della Confederazione Svizzera
CC: Codice civile svizzero
TF: Tribunale federale
DTF: Decisione del Tribunale federale
I (in numeri romani): Diritto costituzionale (dal 1995)
Ia (numeri romani): Diritto costituzionale (fino al 1994)

Contatto

In caso di domande concrete, rivolgetevi al vostro Dipartimento dell'educazione.

Raccolta di materiale supplementare

Il server svizzero dei documenti edudoc.ch raccoglie il materiale pertinente in materia di educazione. La maggior parte dei documenti può essere scaricata in formato pdf. Questo link conduce a tutto il materiale disponibile su edudoc.ch in materia di libertà di credo e di conscienza nella scuola, per esempio le direttive cantonali (sia quelle valide attualmente che le versioni precedenti), le iniziative politiche a livello cantonale e nazionale, le relazioni e gli articoli svizzeri e internazionali, così come i riferimenti al materiale pubblicato da terzi.

Indice

Basi giuridiche **4**

Diritto internazionale 4

Diritto federale determinante 4

Competenza costituzionale dei Cantoni in relazione alla libertà di credo e di coscienza nelle scuole 5

Diritti fondamentali in base alla Costituzione federale 5

Obiettivi sociali in base alla Costituzione federale 5

Diritti e doveri dei genitori in base al Codice civile 5

Diritti fondamentali 6

Uguaglianza giuridica 6

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 7

Libertà di credo e di coscienza 7

Limiti dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.) 9

Neutralità confessionale della scuola pubblica 9

Direttive dei Cantoni **11**

Basi giuridiche

Diritto internazionale

Il diritto internazionale pubblico disciplina i rapporti tra gli Stati. Facilita la collaborazione internazionale e stabilisce regole vincolanti che rendono più prevedibili i rapporti internazionali. Il diritto internazionale è la base per la pace, la stabilità e per la protezione delle persone.
Quando una regola di diritto internazionale è accettata dalla Svizzera diventa parte integrante dell'ordinamento giuridico svizzero. Nella gerarchia delle norme il diritto internazionale ha, in linea di massima, la precedenza sul diritto interno. La Costituzione federale prescrive alla Confederazione e ai Cantoni il rispetto del diritto internazionale.
Anche le Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo appartengono al diritto internazionale. Sia in pace che in guerra, i diritti umani servono a proteggere le persone e la loro dignità. Sono garantiti dal diritto internazionale. Gli Stati sono responsabili per l'applicazione dei diritti umani. Per questo motivo, l'ONU e il Consiglio d'Europa hanno rielaborato una serie di convenzioni vincolanti la cui origine risale alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. In particolare, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, citata regolarmente anche nelle decisioni del TF.
Nell'ambito dei diritti fondamentali, che comprendono anche l'uguaglianza e la libertà di credo e di coscienza ancorate nella Costituzione federale, sono molto importanti le seguenti Convenzioni sui diritti umani dell'ONU e del Consiglio d'Europa:

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU) del 1950 e i suoi protocolli addizionali. La Svizzera ha ratificato la CEDU e i suoi protocolli addizionali n. 6, n. 7 e n. 13. Inoltre, ha firmato nel 1976 il protocollo addizionale n. 1. La CEDU è in vigore dal 1974 per la Svizzera.
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) del 1965. In vigore in Svizzera dal 1994.
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) del 1966. In vigore in Svizzera dal 1992.
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) del 1966. In vigore in Svizzera dal 1992.
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979. In vigore in Svizzera dal 1997.
- Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC / Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia) del 1989. In vigore in Svizzera dal 1997.

Diritto federale determinante

Nella Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 sono definiti i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali determinanti per l'applicazione della libertà di credo e di coscienza nella scuola. I diritti e i doveri che fanno stato nel rapporto dei genitori verso i figli sono definiti nel Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

Competenza costituzionale dei Cantoni in relazione alla libertà di credo e di coscienza nelle scuole

In base all'art. 62 Cost. il settore scolastico compete ai Cantoni (autonomia cantonale nel campo scolastico). Inoltre, in base all'art. 72 Cost. ai Cantoni compete anche il disciplinamento dei rapporti tra Stato e Chiesa. Nell'applicazione di queste norme costituzionali, i Cantoni sono legati agli altri principi della Costituzione federale.

Diritti fondamentali in base alla Costituzione federale

I diritti fondamentali dei singoli rispetto allo Stato (art. 7 segg. Cost.) sono garantiti dalla Costituzione (Costituzione federale, Costituzioni cantonali) e dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i Patti ONU sui diritti dell'uomo). Questi riguardano soprattutto la protezione della personalità e della libertà contro le limitazioni da parte dello Stato, la parità di trattamento, le garanzie procedurali e la giustizia sociale. I diritti fondamentali sono garantiti dallo Stato a tutti i cittadini e sono intangibili nella loro essenza.

Un diritto sociale fondamentale, per esempio, è il diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.), che i Cantoni devono fornire a tutti i giovani obbligatoriamente e gratuitamente nelle scuole pubbliche (art. 62 cpv. 2 Cost.).

Nelle questioni riguardanti la libertà di credo e di coscienza sono importanti diversi diritti fondamentali. Nella pratica, tali diritti possono sovrapporsi o entrare in conflitto (p. es. la libertà di credo e di coscienza rispetto all'uguaglianza giuridica). Quale diritto fondamentale debba prevalere sull'altro deve essere deciso nel singolo caso concreto. Se sono coinvolti fanciulli o adolescenti, il loro benessere deve essere sempre al centro della valutazione (il cosiddetto interesse del minore; si veda anche obiettivi sociali).

Inoltre, i diritti fondamentali possono essere limitati solo se sono soddisfatte tutte e quattro le seguenti condizioni. Le restrizioni hanno una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed essere proporzionate allo scopo. Infine, la restrizione non può mai violare l'essenza dei diritti fondamentali.

Obiettivi sociali in base alla Costituzione federale

Lo Stato – la Confederazione e i Cantoni – deve agire orientandosi agli obiettivi sociali (art. 41 Cost.).
Tra l'altro interviene sussidiariamente (cioè a integrazione della responsabilità personale e dell'iniziativa privata) per la tutela e la promozione della famiglia, per lo sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti in persone indipendenti e socialmente responsabili, nonché per la loro integrazione sociale, culturale e politica.

Diritti e doveri dei genitori in base al Codice civile

Gli articoli 301 e seguenti del Codice civile disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli. In base all'art. 303 CC, i genitori dispongono dell'educazione religiosa dei loro figli fino al compimento del sedicesimo anno di età; successivamente i figli sono liberi di decidere autonomamente.

Diritti fondamentali

Spiegazioni sui singoli diritti fondamentali legati alla libertà di credo e di coscienza (con esempi di decisioni del TF).

Uguaglianza giuridica

L'articolo 8 della Costituzione federale contiene un divieto di discriminazione esplicito e generale: «Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche» (cpv. 2), così come l'obbligo della parità giuridica tra uomo e donna: «Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. (…)» (cpv. 3).

Esempi di decisione del Tribunale federale
DTF 142 I 49 dell'11 dicembre 2015 (sentenza in tedesco)
Oggetto: *Indossare il velo islamico in classe*
Per le argomentazioni sul DTF 142 I 49 si veda il capitolo Libertà di credo e di coscienza.
L'obbligo di protezione della libertà di credo e di coscienza può contrastare con il mandato sulle pari opportunità sancito dall'art. 8 cpv. 3 Cost. Fintanto che si può constatare che la persona aderisce liberamente alla sua identità e alle sue origini culturali (fatto confermato dal TF nel caso in questione) non c'è nessuna contraddizione tra l'art. 15 e l'art. 8 cpv. 3 Cost. Inoltre, da un punto di vista di uguaglianza e pari opportunità, bisogna dare molto peso alla partecipazione all'insegnamento nelle scuole pubbliche.

DTF 2C_1079/2012 dell'11 aprile 2013 (sentenza in tedesco)
Oggetto: *Dispensa dalle lezioni di nuoto*
Nella sua decisione DTF 2C_666/2011 il TF conferma la sua prassi (cfr. sotto).

DTF 2C_666/2011 del 7 marzo 2012 (sentenza in tedesco)
Art. 15 Cost., art. 9 CEDU e art. 18 Patto ONU II: *obbligo di frequenza delle lezioni di nuoto miste*
Il TF conferma la modifica della giurisprudenza del 2008, per cui i bambini non devono essere dispensati dalle lezioni di nuoto miste per motivi religiosi, riferendosi anche alle domande di dispensa da parte di bambine musulmane. Se esistono circostanze particolari che giustificano la dispensa, la concessione della stessa rimane possibile anche in base alla nuova giurisprudenza. Tuttavia, l'obbligo di osservare precetti religiosi non rappresenta per se stesso una circostanza particolare che giustifica la dispensa da una materia scolastica obbligatoria. Al fine di trovare una soluzione proporzionata, i Cantoni e i Comuni devono continuare a cercare il dialogo con i genitori e con i fanciulli in causa.
Questa DTF è stata appoggiata dalla CEDU (Decisione del 10 gennaio 2017, sentenza in francese).

DTF 135 I 79 del 24 ottobre 2008 (sentenza in tedesco)
Articolo 15 Cost. e art. 9 CEDU: *libertà di credo e di coscienza; dispensa da lezioni di nuoto miste per motivi religiosi*
In questa sentenza il TF valuta il diritto fondamentale dell'uguaglianza giuridica prevalente rispetto al diritto fondamentale della libertà di credo e di coscienza. La richiesta di dispensa è respinta, facendo riferimento all'interesse pubblico della funzione di integrazione della scuola pubblica, alla tutela delle pari opportunità di tutti i fanciulli e alla parità tra i sessi. Secondo il tribunale, con l'abbinamento di misure accessorie, l'obbligo contestato

non rappresenta un'ingerenza inammissibile nella libertà di credo e di coscienza, nemmeno per fanciulli musulmani.
= modifica della giurisprudenza (Cfr. sentenza precedente DTF 119 Ia 178 nel capitolo Libertà di credo e di coscienza)

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

L'art. 11 Cost. dice: «I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo» (capoverso 1). «Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti» (capoverso 2). Da un lato il TF sottolinea il carattere programmatico dell'articolo 11 Cost., dall'altro indica questa norma come diritto sociale fondamentale. Dall'articolo 11 Cost. deriva il principio, secondo il quale in caso di interferenza o di concorrenza tra diversi diritti fondamentali, deve prevalere *l'interesse del minore* nella scelta del diritto fondamentale determinante.

Esempio di decisione del Tribunale federale
DTF 123 I 296 del 12 novembre 1997 (sentenza in francese)
Art. 24 cpv. 3, art. 49 Cost. e art. 9 CEDU: *neutralità confessionale della scuola; libertà di credo e di coscienza di un'insegnante*
Per le argomentazioni sulla DTF 123 I 296, si vedano anche i capitoli Limiti dei diritti fondamentali e Neutralità confessionale della scuola pubblica.
Questa DTF è stata appoggiata dalla CEDU (Decisione del 15 febbraio 2001, sentenza in francese).

Libertà di credo e di coscienza

L'articolo 15 Cost., la libertà di credo e di coscienza, definita più brevemente anche libertà di religione, è il diritto di ognuno di non essere limitato dalle disposizioni statali nelle proprie convinzioni religiose e nel loro esercizio. Essa comprende da un lato la libertà di ogni persona di scegliere e manifestare liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche, di aderire liberamente a una comunità religiosa e di seguire un insegnamento religioso. D'altro canto l'articolo 15 Cost. contiene il divieto di costringere una persona ad aderire a una comunità religiosa, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Esempi di decisioni del Tribunale federale
DTF 1C_76/2018 del 20 agosto 2018 (sentenza in francese)
Oggetto: *Iniziativa popolare cantonale „Per il divieto di indossare qualsiasi copricapo nelle scuole del Vallese".* Il TF conferma la sentenza del Gran Consiglio del Canton Vallese, che ha dichiarato non valida un'iniziativa popolare cantonale che voleva vietare la copertura del capo da parte delle allieve e degli allievi nelle scuole pubbliche. Le iniziative non possono essere in contrasto con le leggi sovraordinate. Nonostante la formulazione generale, l'elemento centrale dell'iniziativa sarebbe stato il divieto di indossare il velo da parte delle allieve e degli allievi nelle scuole pubbliche. Il TF conferma la sua giurisprudenza secondo la quale il divieto generale di indossare il velo nelle scuole pubbliche costituisce un'interferenza sproporzionata con la libertà di fede e di coscienza. Pertanto, secondo il TF, l'iniziativa non potrebbe essere attuata in conformità con la legge sovraordinata, motivo per cui la decisione del Gran Consiglio del Canton Vallese non violerebbe alcun diritto politico.

DTF 142 I 49 dell'11 dicembre 2015 (sentenza in tedesco)
Oggetto: *Indossare il velo islamico in classe*
Per le argomentazioni sul DTF 142 I 49, si veda il capitolo Uguaglianza giuridica.
Il TF considera il divieto di indossare il velo, una violazione sproporzionata al diritto di libertà di credo e di coscienza garantito dall'articolo 15 Cost. L'interesse pubblico a un'attività scolastica ordinata e senza intralci non è toccato, in quanto l'indossare il velo islamico non rappresenta un comportamento irrispettoso. Inoltre, i diritti di terzi, in particolare la libertà degli altri allievi di non professare una religione, non sono compromessi, poiché indossare un velo non ha nessun effetto missionario o di propaganda. In una scuola pubblica, aperta a confessioni atee, ma anche a confessioni religiose diverse, il divieto di indossare il velo è una misura sproporzionata.

DFT 2C_132/2014; 2C_133/2014 del 15 novembre 2014 (sentenza in tedesco)
Oggetto: *Dispensa dall'insegnamento dell'educazione sessuale*
L'articolo 15 Cost. e l'articolo 9 CEDU tutelano anche convinzioni non religiose della coscienza e convinzioni filosofiche. Ciò significa che anche la partecipazione alle lezioni dell'educazione sessuale è coperta dal diritto fondamentale della libertà di credo e di coscienza. Tuttavia, l'articolo 15 Cost. non conferisce in linea di principio il diritto di non essere confrontati con atti o opinioni religiosi o non religiosi. Nelle lezioni di educazione sessuale vengono impartite conoscenze che servono a prevenire le violenze sessuali, a proteggere la salute e a garantire pari opportunità ai bambini. Frequentare le lezioni è quindi anche nell'interesse di alunne e alunni e, secondo il TF, la dispensa è stata giustamente rifiutata.
Questa sentenza è stata protetta dal CEDU (Sentenza del 18 gennaio 2018, sentenza in francese).

DTF 2C_724/2011, pubblicato nello Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht ZBI 113/2012 (p. 675) (sentenza in tedesco)
Articolo 15 Cost. e articolo 9 CEDU: *dispensa dalle lezioni*
Il TF in questa sentenza decide che tre bambini, appartenenti alla Chiesa cattolica palmariana, non possono far valere una dispensa generale da canti o eventi religiosi né da gite scolastiche in luoghi religiosi. Il mandato di formazione scolastica si riferisce anche alla conoscenza di fedi religiose diverse e delle loro forme espressive e al confronto con esse. Questo però non significa che si debba loro rifiutare in ogni caso la dispensa da detti eventi scolastici. Il rifiuto generale di una dispensa dal canto di canzoni di carattere religioso o dalla visita di luoghi religiosi appare sproporzionato. Le autorità scolastiche sono quindi tenute a valutare le richieste di dispensa dei ricorrenti, riferite a singole lezioni o manifestazioni ben determinate, alla luce della libertà di credenza e di coscienza che spetta loro.

DTF 134 I 114 del 1° aprile 2008 (sentenza in italiano)
Art. 15 Cost. e art. 9 CEDU: *libertà di credo e di coscienza; dispensa, per motivi religiosi, dall'obbligo di sostenere esami di maturità al sabato.*
L'interesse dello studente di poter osservare il precetto del riposo sabbatico è giudicato prevalente rispetto all'interesse pubblico della scuola di organizzare di sabato gli esami di maturità per tutti gli studenti e le studentesse.

DTF 119 Ia 178 del 18 giugno 1993 (sentenza in tedesco)
Art. 49 Cost. e art. 9 CEDU: *dispensa da lezioni di nuoto per motivi religiosi*
In seguito alla valutazione dei criteri di interesse pubblico, proporzionalità e interesse del minore in relazione ai contenuti didattici, la limitazione della convinzione religiosa è giudicata sproporzionata.
(Cfr. modifica della giurisprudenza con la DTF 135 I 79 nel capitolo Uguaglianza giuridica)

DTF 114 Ia 129 del 19 febbraio 1988 (sentenza in tedesco)
Art. 49 Cost., art. 50 Cost. e art. 9 CEDU: *congedo scolastico in occasione della festa dei tabernacoli celebrata*

dalla «Weltweite Kirche Gottes»; libertà di coscienza, di credenza e di culto nel quadro dell' obbligo scolastico.
Il TF giudica sproporzionato il rifiuto del congedo.

Limiti dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.)

Secondo l'art. 36 Cost. i diritti fondamentali possono essere limitati solo se sono soddisfatte tutte e quattro le seguenti condizioni:

1. esiste una base legale;
2. le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui;
3. esse devono essere proporzionate allo scopo;
4. i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Esempi di decisione del Tribunale federale
DTF 139 I 280 dell'11 luglio 2013 (sentenza in tedesco)
Oggetto*: Divieto di indossare il velo* per le allieve
Il TF conferma nella sua decisione che il divieto di indossare il velo islamico a scuola è contrario alla libertà di credo e di coscienza secondo l'art. 15 Cost. e rappresenta pertanto una grave limitazione di un diritto fondamentale ai sensi dell'art. 36 Cost. Nel caso in questione manca una base giuridica sufficiente per limitare il diritto alla libertà di credo e di coscienza. Un ordinamento scolastico è una base formale insufficiente.

DTF 123 I 296 del 12 novembre 1997 (sentenza in francese)
Art. 24 cpv. 3, art. 49 Cost. e art. 9 CEDU: *neutralità confessionale della scuola; libertà di credo e di coscienza di un'insegnante.*
Per le argomentazioni sulla DTF 123 I 296, si veda il capitolo Neutralità confessionale della scuola pubblica
La DTF 123 I 296 riguarda il divieto imposto a un'insegnante di indossare un copricapo che, secondo la sua concezione, corrisponde ai precetti del corano. Secondo la motivazione del TF, tale divieto poggia su una base giuridica sufficiente, corrisponde a un interesse pubblico (in particolare alla neutralità confessionale e alla pace religiosa nella scuola) ed è proporzionato. Inoltre, non viola l'essenza della libertà di credo e di coscienza.

Neutralità confessionale della scuola pubblica

La neutralità confessionale dell'insegnamento nelle scuole pubbliche si basa in particolare sull'art. 8 cpv. 2 Cost. e sull'art. 15 cpv. 4 Cost.

Esempi di decisioni del Tribunale federale
DTF 123 I 296 del 12 novembre 1997 (sentenza in francese)
Art. 24 cpv. 3, art. 49 Cost. e art. 9 CEDU: *neutralità confessionale della scuola; libertà di credo e di coscienza di un'insegnante.*
La neutralità confessionale dello Stato quale interesse pubblico è giudicata prevalente rispetto alla rivendicazione dell'insegnante di poter indossare il velo islamico durante l'insegnamento (motivazione: la Costituzione di Ginevra dispone una netta separazione tra Chiesa e Stato). Il TF motiva il rigetto del ricorso inoltre con l'elevata suggestionabilità dei fanciulli del livello primario e la pace religiosa nella scuola.

DTF 117 Ia 311 del 20 settembre 1991 (sentenza in tedesco)
Art. 49 Cost., art. 50 Cost. e art. 9 CEDU: *dispensa generale per motivi religiosi dall'obbligo di frequentare la scuola il sabato.*
Il rifiuto della dispensa è giudicato sproporzionato e quindi incostituzionale.

DTF 116 Ia 252 del 26 settembre 1990 (sentenza in italiano)
Art. 49 e art. 27 cpv. 3 Cost.: *esposizione di un crocifisso nelle aule di una scuola elementare*
Il ricorso contro l'esposizione di crocifissi nelle aule di un nuovo complesso della scuola elementare è accolto con riferimento all'obbligo di neutralità religiosa nelle scuole pubbliche.

Direttive dei Cantoni

Di seguito sono elencati i documenti pubblicati su quest'argomento nei siti web cantonali dei dipartimenti dell'educazione. In caso di domande concrete, rivolgetevi al vostro Dipartimento dell'educazione o al contatto indicato nella direttiva.

Argovia
Umgang mit religiösen Fragestellungen an der Volksschule. Eine Orientierungshilfe für die Schulen. Handreichung, Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Abteilung Volksschule, 2023

Appenzello Esterno
Merkblatt zu Schule und Ramadan sowie Kopfbedeckungen, Departement Bildung und Kultur, Amt für Volksschule und Sport, 2017

Berna
Umgang mit kulturellen und religiösen Symbolen und Traditionen in Schule und Ausbildung. Leitfaden für Lehrpersonen des Kindergartens, der Volksschule und der Sekundarstufe II sowie für Ausbildungsverantwortliche, Schul- und Aufsichtsbehörden, Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009

Lignes directrices pour les membres du corps enseignant de l'école enfantine et obligatoire et du cycle secondaire II ainsi que pour les responsables de la formation, les autorités scolaires et les autorités de surveillance, Direction de l'instruction publique du canton de Berne, 2009

Basilea Campagna
Gelebte Religion und Schulalltag. Handreichung, Amt für Volksschulen des Kantons Basel-Landschaft, 2018

«Fall Therwil»/Sanktionsmöglichkeiten. Rechtsauskunft, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Generalsekretariat, 2016

Basilea Città
Umgang mit religiösen Fragen an der Schule. Handreichung, Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Ressort Schulen, 2015

Friburgo
Diversité religieuse et culturelle à l'école. Recommandation à l'usage du corps enseignant et des autorités scolaire, Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport de l'Etat de Fribourg, 2017

Religiöse und kulturelle Vielfalt in der Schule. Leitfaden für Lehrpersonen und Schulbehörden, Direktion für Erziehung, Kultur und Sport des Staates Freiburg, 2017

Ginevra
La laïcité à l'école documente les principes de la laïcité à l'école – bases légales et réglementaires utiles, aperçu général du cadre légal, la jurisprudence en matière de laïcité, Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, Genève, 2017

Giura
Prise de considération des sensibilités religieuses dans le cadre des écoles ressortissant à la loi scolaire du 20 décembre 1990. Directives, Département de la Formation, de la Culture et des Sports de la Republique et Canton du Jura, 2007

Lucerna
Schule und Religion. Organisatorische und rechtliche Fragen. Umsetzungshilfe für Schulleitungen und Lehrpersonen, Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung, 2017

Neuchâtel
Fondements et principes de la Répubique et Canton de Neuchâtel, République et Canton de Neuchâtel, Service de la cohésion multiculturelle, 2019

Sciaffusa
Schülerinnen und Schüler verschiedener Religionen an der Volksschule. Empfehlungen des Erziehungs- rates des Kantons Schaffhausen, 2010

Soletta
Richtlinien für die Kommunikation und den Umgang mit Fragen zu Religion, Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, Volksschulamt, 2018

Svitto
Wegweiser zur Gesetzgebung der Volksschule, Bildungsdepartement des Kantons Schwyz, 2023

Turgovia
Religion und Schule. Grundlagen und Empfehlungen, Amt für Volksschule Kanton Thurgau, 2017

Uri
Reglement über die Absenzen und Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler, Erziehungsrat des Kantons Uri (Religiöse Feiertage: siehe Artikel 6 / Befreiung vom Besuch einzelner Unterrichtsfächer: siehe Artikel 7)

Leitfaden Einschulung von neuzugezogenen fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen vom 12. Februar 2014, Bildungs- und Kulturdirektion, angepasst 2019

Vallese
Weisungen vom 26. Januar 2021 bezüglich der Berücksichtigung der religiösen und kulturellen Vielfalt von Schülern und Studenten der obligatorischen Schule sowie der allgemeinen Mittelschulen, Departement für Volkswirtschaft und Bildung des Kantons Wallis, 2021

Vaud
Pratiques en matière de liberté religieuse dans l'école publique vaudoise, Département de la formation et de la jeunesse de l'Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire, 2010

Zugo
Webseite Schulrecht, diverse Informationsblätter finden sich unter → Entscheide und Abklärungen zum Schulrecht → Entscheide, Abklärungen und Gesetzesänderungen, Amt für gemeindliche Schulen des Kantons Zug

Fokus Ethik und Religion, Amt für gemeindliche Schulen des Kantons Zug, in: Schulinfo Zug 2006/2007

Zurigo
Umgang mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Religionen an der Volksschule im Kanton Zürich. Grundlagen und Empfehlungen, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, 2020

Webseite Empfehlungen zum Umgang mit verschiedenen Religionen, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt